

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=

OGGETTO: contratto di appalto per Accordo quadro con un unico operatore e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs.n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Città metropolitana di Roma Capitale a valere anche su progetti nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU ----- CIG: A0038F5172 ----
Repertorio n. 12528

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **Sedici** del mese di **Aprile** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott.ssa Alessia LO BOSCO, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliata per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 Dipartimento VII HUB III della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig. Marco MANTOVANI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore Speciale

dell'operatore economico **RANDSTAD ITALIA S.p.A**, con sede in Milano, via R. Lepetit n.8/10 - C.F.:12730090151, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi in data 06/04/1999 al REA n. MI-1581244, come risultante da documento n.T 591981828 del 12/02/2025, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 2751 del 09/08/2023 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VII della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento, il Capitolato tecnico nonché le modalità di affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. L.gs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1 lett.b) del D.L.gs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutata sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo-compensatore, per la stipula di un *Accordo quadro*, con un unico operatore e senza importo minimo garantito, per la realizzazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Città metropolitana di Roma Capitale a valere anche su progetti nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea, dell'importo di

€ 9.520.000,00 oltre IVA, di cui € 8.500.000,00 come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati nel quadriennio e l'importo di € 1.020.000,00 oltre IVA, come ammontare massimo delle FEE d'Agenzia nel quadriennio oggetto di ribasso;---

che, ai sensi dell'art.49 e 50 co.2 del D.L.gs.n.36/23, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;----

- che nella procedura aperta esperita il giorno 19/12/2023, come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto di cui sopra, con un punteggio tecnico pari a **64,98 punti** ed un punteggio per l'offerta economica pari a **27,99 punti**, per un punteggio complessivo conseguito pari a **92,97 punti**, con un ribasso offerto del **5,63%**, per un importo massimo contrattuale dell'Accordo quadro pari ad € **1.020.000,00** oltre IVA, senza minimo garantito, l'operatore economico **RANDSTAD ITALIA S.p.A.**, con sede in Milano, via R. Lepetit n.8/10 - C.F.:12730090151, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, non sono previsti i costi per la manodopera in quanto servizio di natura intellettuale, l'Operatore economico non avrà nulla pretendere relativamente al presente Accordo quadro fintanto che la CMRC non dà luogo ai contratti applicativi, ai quali sono applicate le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo quadro stesso e nel presente atto;-----

- che in data 07/09/2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

Metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto

(Allegato n.1);-----

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;----

- che, con determinazione dirigenziale n. 4772 del 22/12/2023 del Servizio 1 del Dipartimento VII, per l'appalto in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante, come da verbale di gara, al predetto Operatore economico e autorizzata l'esecuzione d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ed è stata autorizzata la stipula del I Contratto attuativo mediante l'emissione del primo Ordine di Somministrazione (OdS) per l'assunzione a tempo determinato per 3 mesi di n. 20 lavoratori in somministrazione a tempo pieno, per un importo stimato complessivo di € 242.775,61 IVA inclusa;-----

- che è stato sottoscritto dalla Dott.ssa Elena Parpaiola, Legale Rappresentante dell'Operatore Economico e dal Dott. Stefano Carta, Direttore del Dipartimento VII, il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, di cui alla nota prot. CMRC-2023-0211127 del 22/12/2023, ai sensi dell' art.17 commi 8 e 9 del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.;-----

- che il Dott. Carlo Parisi, funzionario amm.vo del Servizio 1 del Dipartimento VII, in qualità di Responsabile Unico del Progetto con nota in data 27.03.2024 prot.n.CMRC 0054535 ha dichiarato, ex art.15 del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii., di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del citato decreto e l'efficacia dell'aggiudicazione ex art.17, comma 5 del D.lgs. n.36/23 e ss.mm.ii;-----

- che, con determinazione dirigenziale n.1302 del 10.04.2024 del Servizio 1 del Dipartimento VII, per l'appalto in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante, come da verbale di gara, al predetto Operatore economico e verificato il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii. è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ex art.17, comma 5 del D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 11/04/2024 Registro di Sistema n. PI009176-24 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.90 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. e) comma 1 del citato art.90;

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 47500395 di protocollo con scadenza 24/05/2025, conservato in atti;---

- che con nota prot. n..PR_MIUTG_Ingresso_0021676_20240122 in data 22/01/2024 per l'operatore economico RANDSTAD ITALIA spa è stata inviata, ex art.91 del D.Lgs.159/11, la **richiesta di informazione antimafia** tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Milano.

- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot. CMRC-2025-0021341 del 05/02/2025, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informazione antimafia riferita al suindicato Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna informazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta

esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dalla Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VII HUB III Dott.ssa Alessia LO BOSCO, concede in appalto all'Operatore economico RANDSTAD ITALIA S.p.A., che, a mezzo del Signor Marco MANTOVANI accetta, l'esecuzione di un *Accordo quadro con un unico operatore e senza importo minimo garantito, per la realizzazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Città metropolitana di Roma Capitale a valere anche su progetti nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea.*----

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti approvati con determinazione dirigenziale n.2751 del 09.08.2023 e previsti negli atti di gara:-----

a) capitolato tecnico;---

b) disciplinare di gara;---

c) costo orario del lavoro.----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c)**, (**Allegati n. 2, 3, 4,**) unitamente all'Offerta Economica e Offerta Tecnica (**Allegati n. 5 e 6**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente Accordo quadro. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente Accordo. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.-----

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto di cui all'Accordo Quadro è di

€ 1.020.000,00 (euro unmilionezeroventimila/00), come ammontare massimo delle Fee d’Agenzia nel quadriennio oltre IVA, comprensivo di tutti i servizi connessi. L’importo di € 8.500.000,00, oltre IVA, come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati nel quadriennio. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione di prestazioni all’Operatore economico fino alla concorrenza massima dell’importo dell’Accordo Quadro. Ogni Contratto attuativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l’importo del singolo Contratto attuativo sarà applicato il ribasso percentuale pari al **5,63%** offerto dall’Operatore economico in sede di gara. L’importo dell’Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare le prestazioni fino alla concorrenza di tale importo. L’Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui le prestazioni, previste nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti attuativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all’ammontare massimo del presente Accordo, non essendo previsto importo minimo garantito per l’Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 2432447 rilasciata dalla Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.– Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, in data 06/02/2025 per l’importo di € 106.624,00. L’Operatore economico è in possesso delle seguenti

certificazioni: - UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da RINA Services S.p.A.,
certificato n. 23488/11/S avente scadenza il 24/06/2026; - ISO 14001:2015
rilasciato da RINA Services S.p.A., certificato n. EMS-9272/S-G1 avente
scadenza il 20/11/2025, pertanto usufruisce della riduzione del 30 per cento e
dell'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia
fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art.106, comma 8, del D.Lgs.
n.36/2023 e ss.mm.ii..La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.
117 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di inadempienze contrattuali,
la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore
economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante
l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Art.6- Garanzia responsabilità civile

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e
ss.mm.ii., l'Operatore economico ha prodotto dichiarazione di assicurazione,
riferita all'esecuzione del presente appalto, con la Zurich Insurance Europe
AG, numero di polizza RC/T: 920D2130, rilasciata in data 12/02/2025,
periodo di copertura dalle ore 00,00 del 01/01/2025 alle ore 24,00 del
31/12/2025.-- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia
della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto,
qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con
conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto
salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione. Il tempo di esecuzione è di **4 (quattro) anni**, ai sensi dell'art. 2.2 del Capitolato Tecnico, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno 22/12/2023. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro la Città Metropolitana potrà stipulare Contratti attuativi mediante l'emissione di Ordini di Somministrazione secondo le modalità indicate all'art. 5 del Capitolato Tecnico. Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza del presente Accordo ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, definito nei singoli ODS. In caso di inadempimento trova applicazione l'art. 14 del Capitolato Tecnico. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del

Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Fatturazione e pagamenti

La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, secondo le procedure di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico. L'Operatore Economico emetterà fattura con cadenza mensile, a decorrere dalla data di inizio missione della risorsa somministrata definita nell'Ordine di Somministrazione, secondo le norme fiscali in vigore. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 19, 20 e 21 del

Capitolato Tecnico. Oltre a quanto indicato nel presente articolo la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.- L'Operatore economico ha dichiarato che non intende subappaltare le prestazioni di cui al presente contratto.--

Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Tecnico d'Appalto e Disciplinare di gara

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Tecnico d'Appalto e Disciplinare di gara. ---

Art.15 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.17- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico è obbligato ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia

all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021).---

Art.18- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.19- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del

vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco
Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.

Art.21- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa
l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. ----

Art. 22 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di
informazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA -
Prefettura di Milano, prot. PR_MIUTG_Ingresso_0021676_20240122 in data
22/01/2024 ex art.91 del D.lgs.159/2011, per l'operatore economico
RANDSTAD ITALIA S.p.A., siano accertate cause ostative. -----

Art.23- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrenti. Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia
delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede
l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo

le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.24- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Tecnico si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/23 ess.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il Capitolato Tecnico ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del Capitolato Tecnico in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. -----

Art.25 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento VII HUB III in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.-

Art.26 –Determinazioni finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara

espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni
seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

**Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Tecnico e Disciplinare
di gara**

Art.15- Inadempienze contrattuali

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.22- Recesso

Art.25 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Marco MANTOVANI

IL DIRIGENTE: firmato Alessia LO BOSCO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.